




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2796

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Organizzazione mondiale della sanità concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo

N. 204 – 9 aprile 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2796

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Organizzazione mondiale
della sanità concernente l'Ufficio europeo OMS per gli
investimenti in salute e per lo sviluppo

N. 204 – 9 aprile 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

A.C.	2796
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Relazione tecnica (RT):	Presente
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	Referente

PREMESSA

Il disegno di legge autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

In data 4 febbraio 2014 è stato sottoscritto tra il Governo italiano, l'OMS/EURO e la regione Veneto un emendamento all'Accordo del 23 novembre 2012 – anch'esso allegato al disegno di legge di ratifica - che ne modifica l'articolo 4, recante « Contributo del Ministero della salute della Repubblica italiana e della Regione Veneto » prevedendo la riduzione del contributo finanziario a carico del Ministero della salute da 600.000 a 540.000 euro annui.

L'Accordo è corredato da due Allegati: Allegato I recante le "Principali aree di attività dell'Ufficio di Venezia" e Allegato II recante il "Piano di Azione per il biennio 2013-2014"

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

<i>(euro)</i>	
	A decorrere dal 2014 (*)
Art. 3 disegno di legge di ratifica	540.000

(*) La decorrenza dell'onere indicata dall'articolo 3 del ddl di ratifica è l'esercizio finanziario 2014 e la durata del medesimo è prevista fino al 2018.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 1 definisce la struttura organizzativa dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo" (Ufficio di Venezia)¹. Si prevede in primo luogo che il Capo dell'Ufficio di Venezia sia nominato dal Direttore regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS (OMS/EURO) tra i membri anziani del personale, il cui contingente (compatibilmente con la disponibilità di fondi) resta fissato in 12 unità.</p> <p>E' altresì previsto un <i>Liason Board</i> composto da 3 membri (provenienti uno dal Ministero della Salute, uno dalla regione Veneto e uno dall'OMS/EURO) con il compito di esaminare (con cadenza almeno annuale) il profilo dell'Ufficio di Venezia, le principali questioni di natura legale e ogni parere scientifico nel rispetto del programma di attività del medesimo Ufficio.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo 2 definisce l'attività dell'Ufficio di Venezia che dovrà fornire assistenza agli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale per l'attuazione delle strategie di investimenti in salute in linea con le politiche sanitarie europee <i>Health 2020</i>². Le principali aree di lavoro e attività sono riassunte nell'Allegato I e II dell'Accordo in esame.</p>	<p>La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.</p>
<p>Articolo 3 stabilisce che la sede dell'Ufficio resta quella già messa a disposizione dalla regione Veneto ai</p>	<p>La relazione tecnica precisa che costi di funzionamento relativi al canone di locazione dell'immobile sede dell'Ufficio a carico della regione Veneto sono pari ad Euro 80.000 annui.</p>

¹ L'Ufficio di Venezia opera quale Ufficio progetto dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS (OMS/EURO) a decorrere dal 1° giugno 2003 (a seguito dell'entrata in vigore del 1° Accordo tra il Governo italiano e l'OMS-Ufficio Regionale per l'Europa, per una durata di 10 anni, con scadenza il 31 maggio 2013).

² Durante la 62° sessione del Comitato regionale europeo dell'OMS tenutasi a Malta dal 10 al 13 settembre 2013, i 53 Stati membri della Regione europea dell'OMS hanno adottato, con la risoluzione EUR/RC62/R4, la nuova politica europea per la salute e il benessere denominata *Health 2020*.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>costi attuali di cui al contratto di locazione in essere³ senza alcun ulteriore costo per la Regione.</p>	
<p>Articolo 4 stabilisce la misura dei contributi finanziari a carico delle parti per il funzionamento dell'Ufficio di Venezia. In particolare, la regione Veneto, oltre a provvedere alla sede dell'Ufficio, fornisce all'OMS/EURO un contributo annuo di Euro 300.000,00. Il Ministero della Salute eroga un contributo annuo pari ad euro 540.000,00⁴. Detti contributi devono essere utilizzati esclusivamente per coprire i costi di personale nonché quelli per la realizzazione dei programmi e delle attività operative dell'Ufficio di Venezia.</p> <p>I fondi sono trasferiti in Euro in due quote annuali, la prima a gennaio e la seconda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.</p>	<p>La relazione tecnica specifica che l'Ufficio di Venezia riceve l'importo annuo di euro 840.000,00 (540.000,00 dal Ministero della salute e 300.000,00 dalla regione Veneto) a copertura dei i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia e i costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative. Detti costi – che si aggiungono a quelli per il canone di locazione prima indicato - sono così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personale (12 unità a regime) inclusi gli oneri previdenziali, assicurativi e di assistenza medica.....Euro 584.100 - Spese per la realizzazione dei programmi e delle attività operative.....Euro 104.400 - Costi di funzionamento (telefono, cancelleria, utenze, etc.....).....Euro 78.300 - Contributo per i costi di gestione⁵.....Euro 109.200 <p>TOTALE GENERALEEuro 840.000</p>
<p>Articolo 5 dispone che i dipendenti dell'Ufficio di Venezia (anche quello in posizione di comando) sono sottoposto alle normative e regolamentazioni dell'OMS sul personale e sono qualificati come funzionari dell'OMS ai fini dell'applicazione delle immunità e privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni. Può inoltre essere previsto personale aggiuntivo nelle seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>personale comandato</u> da altre istituzioni sia italiane che di altro Stato membro dell'OMS; - borsisti, collaboratori, tirocinanti; - scambi di personale fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero 	<p>La relazione tecnica specifica il contingente massimo di personale che potrà essere comandato (personale <i>seconded</i>, cioè con spese a carico dell'amministrazione di appartenenza) all'Ufficio OMS di Venezia nel periodo di validità dell'Accordo è parametrato alla media del personale utilizzato sotto la vigenza del precedente Accordo, per numero e qualifica, e sarà pari a <u>due unità</u>.</p> <p>La relazione inoltre che è prevista la possibilità dell'assegnazione di borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti nonché di scambi di personale (sia esso professionale o amministrativo) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio OMS di Venezia. Precisando che lo scambio di personale deve avvenire senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della salute e per la regione Veneto.</p>

³ Contratto di locazione del 24.2.2012 registrato a Venezia il 28.2.2012 n. 1215 Atti privati.

⁴ In data 24 febbraio 2014 le Parti hanno sottoscritto un emendamento all'Accordo che modifica il comma 1 dell'articolo 4, disponendo una riduzione del contributo a carico del Ministero della Salute, originariamente stabilito in Euro 600.000,00.

⁵ Pari al 13 per cento del contributo, così come previsto dalla risoluzione WHA34, 17 maggio 1981, dell'Assemblea mondiale della sanità.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
della Salute e per la regione Veneto.	
Articolo 6, commi 1-4 , prevede che l'OMS/EURO tiene una contabilità separata relativa ai contributi trasferiti all'Ufficio di Venezia, riguardante le somme ricevute e le spese del medesimo Ufficio secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS in materia finanziaria. La norma dispone inoltre che tutte le rendicontazioni finanziarie, le entrate e le uscite siano espresse in dollari USA secondo il tasso di cambio delle Nazioni Unite applicabile alla data di tali transazioni.	La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.
Articolo 6, commi 5 e 6 , prevede che l'OMS/EURO assicuri il proprio impegno per ottenere finanziamenti supplementari per le attività dell'Ufficio di Venezia, da fonti diverse rispetto al Ministero della salute e alla regione Veneto.	La relazione tecnica specifica che la Repubblica di San Marino si è già impegnata a trasferire all'OMS/EURO la somma di euro 250.000.
Articolo 8 prevede la gestione dell'Ufficio di Venezia (strutture, proprietà, finanziamenti, personale etc...) siano regolati dalla Convenzione sui Privilegi e le immunità delle Agenzie specializzate ⁶	La relazione tecnica precisa che ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo, le immunità e i privilegi da accordare ai funzionari dell'OMS in Italia sono regolati dalla Convenzione ONU del 1948 sulle immunità e i privilegi dei funzionari delle agenzie specializzate, ratificata dall'Italia. Tale categoria non ha diritto ai privilegi. Per prassi si riconosce al personale – solo se di cittadinanza non italiana – l'esenzione dalle tasse di immatricolazione dei veicoli e sulle masserizie. Per gli impiegati locali dell'OMS, invece, non si riconoscono né immunità né privilegi.
Articolo 11 dispone che l'accordo entra in vigore il 1° giugno 2013 (il precedente accordo è scaduto il 31.5.2013) per un periodo di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 5 anni.	La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione andrebbero preliminarmente chiariti alcuni profili applicativi attinenti alla vigenza dell'Accordo. La sua entrata in vigore, infatti, viene fissata (articolo 11, commi 1 e 2) in corrispondenza della data di notifica finale delle prescritte formalità e della ratifica parlamentare. Si prevede, inoltre, che l'effettiva attuazione

⁶ Convenzione sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate e del relativo allegato VII adottati dalla prima Assemblea Mondiale della Sanità in data 17.7.1948, cui l'Italia ha aderito il 30.8.1985 per quanto riguarda l'OMS.

dell'Accordo sia subordinata all'adozione, da parte della regione Veneto, degli atti amministrativi connessi ai necessari impegni finanziari. Poiché l'articolo 11, comma 3, prevede che l'Accordo resti in vigore per cinque anni, prorogabili per ulteriori cinque anni, al fine di precisare il periodo di effettiva vigenza dell'Accordo andrebbe chiarito:

- quali siano i presumibili termini di entrata in vigore e di effettiva attuazione dell'Accordo, considerato che da essi dipendono la decorrenza degli oneri (sia per il Ministero della salute sia per la regione Veneto) e la relativa copertura finanziaria;
- se nel periodo successivo alla scadenza (31 maggio 2013) della validità del precedente Accordo del 2003, istitutivo dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti, l'Ufficio abbia continuato ad operare. In tal caso andrebbe chiarito con quali fondi, sia ministeriali sia regionali, tale funzionamento sia stato finanziato. Analoghi chiarimenti andrebbero forniti con riferimento al periodo che intercorrerà tra la ratifica e l'entrata in vigore del nuovo accordo in esame.

Andrebbe infine confermato se l'eventuale proroga prevista dal testo (articolo 11, comma 3), per ulteriori cinque anni dopo il 2018, richieda un nuovo atto negoziale fra Italia e OMS e, quindi, un'ulteriore legge di ratifica (anche per la copertura dei relativi oneri).

In ordine alle norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se gli oneri posti a carico della regione Veneto (e iscritti, come affermato dalla RT, nel bilancio di previsione approvato nell'aprile 2013) rientrino nell'ambito dei vincoli del patto di stabilità interno. In caso contrario, infatti, l'onere indicato dal testo e dalla RT risulterebbe non compensato (nell'ambito delle risorse regionali) e quindi richiederebbe un'idonea copertura finanziaria.

Andrebbe inoltre chiarito, con riferimento alla disponibilità della sede dell'Ufficio, se le relative spese siano limitate – come indicato dalla relazione tecnica - alla sola corresponsione di un canone di locazione e, quindi, a quali soggetti dovranno essere imputate le spese di manutenzione dell'immobile interessato.

Riguardo alla possibilità di utilizzare personale comandato (articolo 4 del ddl di ratifica e articolo 5, comma 3, dell'Accordo), andrebbe confermata, nel caso del personale inquadrato

in amministrazioni italiane, la compatibilità della previsione in esame rispetto alla funzionalità amministrativa degli enti di provenienza, considerato che – come precisato dalla RT – le relative spese resteranno a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Quanto alle categorie di personale non stabile di cui l'Accordo prevede l'eventuale utilizzo (articolo 5: borsisti, collaboratori, tirocinanti), andrebbe chiarito con quali risorse si ipotizza di finanziare le relative spese. In particolare, andrebbe precisato se tali oneri dovranno essere sostenuti mediante i "finanziamenti supplementari" indicati dall'articolo 6, comma 5, dell'Accordo e provenienti da fonti diverse rispetto al Ministero della Salute e alla regione Veneto. Si ricorda, infatti, che per le fonti ordinarie di finanziamento la RT già indica le unità di personale cui tali risorse sono destinate.

Con riferimento all'articolo 8 dell'Accordo (privilegi e immunità), la relazione tecnica fa presente che ai funzionari dell'OMS in Italia è riconosciuta un'esenzione fiscale con riferimento alla tassa di immatricolazione dei veicoli e alla tassazione sulle masserizie. Sul punto non si formulano osservazioni, tenuto conto della presumibile esiguità delle somme interessate. In proposito appare peraltro utile una conferma.

In ordine alle risorse utilizzate per il finanziamento delle spese indicate dalla RT, andrebbe chiarito se, a fronte di una dotazione stabilita in misura fissa e in euro (articolo 4 dell'Accordo), la previsione che le spese dell'Ufficio siano sostenute in dollari (articolo 6 dell'Accordo) possa comportare problemi di compatibilità finanziaria tenuto conto, da un lato, della dinamica dei tassi di cambio e, dall'altro, della natura di alcune spese sostenute dalla struttura, quali quelle di personale, che appaiono di carattere fisso e non comprimibile. Tale chiarimento appare opportuno al fine di escludere eventuali esigenze di ridefinizione dei contributi a carico dello Stato e della regione (contributi che, peraltro, la norma e la RT sembrerebbero determinare come limiti di spesa).

Riguardo - infine - ad alcune figure di personale previste dall'articolo 1 dell'Accordo e non considerate dalla relazione tecnica (Capo dell'Ufficio di Venezia; Liaison Board composto da tre membri), andrebbe chiarito se la mancata indicazione di spese connesse a tali

componenti sia da imputare alla circostanza che ai relativi emolumenti si provvederà a valere sulle risorse proprie dell'OMS.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3 dispone che all'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 540.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.</p>	<p>La relazione tecnica precisa che per la copertura della parte relativa al <u>Ministero della salute</u> si provvede, per il periodo di durata del medesimo Accordo, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (istituzione e funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie).</p> <p>Per la copertura della parte relativa alla <u>regione Veneto</u>, le obbligazioni di spesa trovano idonea copertura finanziaria nel vigente bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale, approvato con la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4, secondo i termini di seguito illustrati:</p> <p>1) sul capitolo di spesa UPB U0021 capitolo 5100, per un importo di euro 80.000 annui, aggiornato su richiesta annualmente nella misura del 75 per cento delle variazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari alle spese relative alla sede dell'Ufficio europeo OMS, come stabilito dall'articolo 3 dell'Accordo;</p> <p>2) sul capitolo di spesa UPB U0248 capitolo 60107, per un importo di euro 300.000 annui, pari al contributo previsto dall'articolo 4 dell'Accordo.</p>
<p>Articolo 4 stabilisce che il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è pari a due unità.</p>	<p>Per il contenuto della relazione tecnica si rinvia a quanto esposto all'articolo 5 dell'Accordo.</p>

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che le risorse di cui è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, nella misura di 540.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, sono relative al capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute (Spese per l'attività ed il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie), che reca le necessarie disponibilità. In particolare, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il predetto capitolo reca un accantonamento per nuove leggi

per un importo pari a 1.080.000 euro, corrispondente a due annualità di oneri di funzionamento dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo.

Ciò posto, si segnala, in primo luogo, la necessità che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse. In secondo luogo, considerato che l'esercizio finanziario 2014 è ormai concluso, si rileva la necessità di modificare la decorrenza dell'onere, previsto dal disegno di legge in esame a partire dall'anno 2014, sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo con riferimento all'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.